



COMUNE DI BIANCO

Piazza 5 Martiri • 89032 BIANCO (R.C.) • ITALIA
 Tel. 0964 - 911002 • Fax 0964 - 913274
 Cod. fisc. 81000770800 P. IVA 00300480803
 email: comune_bianco@asemepe.it

N. 006 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione Nuovo Regolamento disciplina Impianto di Videosorveglianza .

L'anno duemilaquindici ADDI SEI del mese di Marzo alle ore 18,00 convocato come da avvisi scritti in data 26.02.2015 c.a. prot. 1682 si è riunito sotto la presidenza del Sig. RODOLFO NUCERA in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N°	Cognome e Nome	Presente	N°	Cognome e Nome	Presente
01	SCORDINO Antonio	SI	10	CATANZARITI Rocco G.ppe	NO
02	SERRA Giuseppe	SI	11	BONFA'Colomba	SI
03	SINOPOLI Francesco	SI	12	LUPPINO Stefano	NO
04	MACRI' Francesco	SI	13	MUSCOLI Vincenzo Maria	NO
05	CAPOGRECO Silvana	SI	14	VERSACE Giovanni	SI
06	GALLO Domenico	SI	15	FORTUGNO Domenico	SI
07	ISOLA Francesco	SI	16	STRATI Vincenzo	NO
08	CAMERA Vincenzo	SI	17	MICELI Rocco	NO
09	NUCERA Rodolfo	SI			

PRESENTI N° 12

ASSENTI N° 5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo **ESPOSITO**

IL PRESIDENTE

CONSTATATO la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara l'adunanza legale e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto .

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** per come riportato in calce alla presente ;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Contabile ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** per come riportato in calce alla presente ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all' argomento, ricordando che si tratta di un Progetto finanziato con i Fondi del PON Sicurezza. Bianco è uno dei pochi Comuni che hanno già completato i lavori di installazione d'intesa con la Stazione Carabinieri di Bianco. Si sostituisce il vecchio impianto che aveva una tecnologia obsoleta.

VISTO il Regolamento composto da n. 24 articoli e allegato alla presente perché ne faccia parte

integrante e sostanziale ;

RITENUTO, pertanto, sostituire completamente il precedente regolamento sulla disciplina della videosorveglianza approvato con delibera C.C. n. 042 del 28.12.2010;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Prof. Antonio Scordino ;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e s.m.i. ;

Con voti unanimi e favorevoli, dei presenti resi per alzata di mano ;

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell' Impianto di Videosorveglianza composto da n. 24 articoli e allegato alla presente perché ne faccia parte integrante e sostanziale ;
- 2) Il Nuovo Regolamento sostituisce completamente il precedente regolamento approvato con delibera C.C. n. 042 del 28.12.2010;
- 3) Trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva Arch. Filomena Mollica nonché al Responsabile del Comando di Polizia Locale Ten . Renato Scordino;

Il Presidente

Propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza del provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la su estesa proposta ,

Con voti unanimi e favorevoli, dei presenti resi per alzata di mano ;

DELIBERA

Di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co. 4 D.Lvo n.267/2000.



COMUNE DI BIANCO

Piazza 5 Martiri • 89032 BIANCO (R.C.) • ITALIA
Cod. fisc. 81000770800 P. IVA 00300480803
email: comune_bianco@epizefiri.it

COMANDO POLIZIA LOCALE

Fax 0964 - 992539

COMUNE DI BIANCO

Numero protocollo 0001071
del 09-02-2015 in Interno

Nome

Al Sig. Sindaco Prof. A. Scordino

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Segretario Comunale

S E D E

OGGETTO: proposta approvazione elaborato Nuovo Regolamento Disciplina Impianto di Videosorveglianza.

Per i successivi adempimenti di competenza e per l'approvazione in sede di Consiglio Comunale, si trasmette, in allegato, l'elaborato del regolamento di cui in oggetto.

Il nuovo regolamento si adatta alle tecnologie adottate con il nuovo impianto di videosorveglianza realizzato con il PON SICUREZZA, e alle normative vigenti in materia di privacy.

Quanto sopra per dovere d'Ufficio.





COMUNE DI BIANCO

Provincia di Reggio Calabria

**NUOVO REGOLAMENTO
DISCIPLINA IMPIANTO
DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

INDICE

ART. 1 – FINALITA' E DEFINIZIONE.....	
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	
ART. 4 – NOTIFICAZIONE.....	
ART. 5 – RESPONSABILE.....	
ART. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA.....	
ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	
ART. 8 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	
ART. 9 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	
ART. 10 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	
ART. 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	
ART. 12 – SISTEMI INTEGRATIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	
ART. 13- ULTERIORI AVVERTENZE PER ISISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTI IN ESSERE DA ENTI PUBBLICI E, IN PARTICOLARE, DA ENTI TERRITORIALI.....	
ART. 14- SICUREZZA DEI DATI.....	
ART. 15 – MODALITA' DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	
ART. 16 – ISTITUTI SCOLASTICI.....	
ART. 17 – DEPOSITO DEI RIFIUTI.....	
ART. 18 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DATI.....	
ART. 19 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI.....	
ART. 20 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	
ART. 21- COMUNICAZIONE DEI DATI.....	
ART. 22- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	
ART. 23 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	
ART. 24 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	

* ALLEGATO SITI DI RIPRESA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Bianco, Comando Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e ss.mm.ii..

3) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b, del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la postazione di controllo situata all'interno dell'Ufficio Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; d) per "titolare", l'Ente Comune di Bianco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 Ambito di applicazione

2) La potenziale installazione di monitor per la sola visione delle immagini potrà essere attuata oltre che presso apposita sala dell'Ufficio della Polizia Locale anche presso la centrale operativa del Comando

Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria , della Compagnia Carabinieri di Bianco e/o presso la locale Stazione Carabinieri di Bianco e della Questura di Reggio Calabria. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

ART 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso l'Ufficio di Comando della Polizia Locale.
- 2) Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bianco, sono:
 - ± l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - ± la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequenza;
 - ± la vigilanza sul pubblico traffico;
 - ± l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- 3) Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bianco, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
- 4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
- 5) L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
- 6) L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con apposita regolamentazione.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 Notificazione

Il Comune di Bianco nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii..

ART. 5 Responsabile

- 1) Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Bianco è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
- 4) Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali C.E.D., le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Le chiavi di accesso al locale che ospita il C.E.D., sono anche in custodia, per ragioni d'ufficio, al responsabile dell'area Amministrativa - Servizi Generali - Servizi Demografici.
- 5) L'accesso alla centrale operativa e al C.E.D. è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del Comando di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
- 6) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile.
- 7) Possono essere autorizzati all'accesso al C.E.D. solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
- 8) Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 9) Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

10)) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

11) I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2.

d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, che si allega al presente atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto documento (planimetria con indicazione dei siti) di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo, non presidiata in modo continuativo e permanente, presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale.

4) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai **sette giorni**, successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 7 Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 2) Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di mesi sei.

ART. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
2. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono fare richiesta al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. L'estrpolazione immagini è annotata su apposito registro.

ART. 12 Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

A - gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini prese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

B - collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del dice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

C - sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1. del citato provvedimento del Garante, quali:

- 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- 2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

ART 13

Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali. È stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale. In particolare:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante, fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI LIMITI E RISARCIMENTO DANNI

ART. 14 Sicurezza dei dati

- 1) I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2) Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel Centro Elaborazioni Dati (C.E.D.) situato presso la sede Comunale.

4) L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Bianco e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

so 8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 16 Istituti Scolastici

alle
tre
lla
agli
più
Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di salvaguardare le personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

ART. 17 Il deposito dei rifiuti

rio
In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

ART. 18 Cessazione del trattamento dei dati

iti
1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- lo
gli
el
- a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ART. 19 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

ART. 20 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Bianco a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 22 Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo

in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. Le immagini estrapolate per ragioni di giustizia dalle Forze dell'Ordine, sono soggette a eventuale nulla osta da parte della Procura della Repubblica competente per territorio.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 23 Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss. mm.fi..
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

ART. 24 Modifiche regolamentari


1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.




PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OGGETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI BIANCO

03 - PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI SITI



- CENTRI INSTALLAZIONE 1 TELECAMERA
- CENTRI INSTALLAZIONE 2 TELECAMERE
- CENTRI INSTALLAZIONE 5 TELECAMERE
- PUNTALE PER RIPETIZIONE TRASMISSIONE DATI
- SALA APPARATI (municipio)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to: Sig. RODOLFO NUCERA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Rodolfo Esposito

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SULLA REGOLARITA' TECNICA E SI ATTESTA
LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELLA
AZIONE AMMINISTRATIVA IN SOSTITUZIONE**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
f.to: Ten Renato Scordino

**IL FUNZIONARIO
RESPONS. DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**
f.to: Dr. Ferdinando Musolino

Il sottoscritto **MESSO COMUNALE** dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 MAR 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 10 MAR 2015

IL MESSO COMUNALE

f.to: A. Gattellaro

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 10 MAR 2015 e per quindici giorni consecutivi

Li 10 MAR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to : Dott. Rodolfo Esposito

La presente deliberazione :

- 1) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4° D.Lgs n. 267/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Rodolfo Esposito

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, per DECORRENZA DEI TERMINI

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all' originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Rodolfo Esposito



10 MAR 2015

Li _____